

**COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE**  
**Provincia di Udine**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**Art.1**  
**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili – I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Articolo 2**  
**Agevolazioni per terreni considerati non fabbricabili utilizzati per attività agro-silvo  
Pastorale**

Ai sensi dell'art. 59 primo comma lettera a) del D.Lgs. 446/97, sono da considerare non fabbricabili ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 504/92 i terreni posseduti o condotti e/o messi a dimora da coltivatori diretti o imprenditori agricoli iscritti negli appositi albi di cui alla L.R. 10.01.1996 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse;

**Articolo 3**  
**Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

Ai sensi del comma 1, lettera g), dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, allo scopo di ridurre al massimo l'insorgere di contenziosi con i propri contribuenti, il Comune, con delibera di Giunta, determina con cadenza almeno triennale e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo risulta non inferiore a quella determinata secondo i valori fissati con il provvedimento suindicato.

**Articolo 4**  
**Fabbricati fatiscenti o inabitabili**

1. Ai sensi del comma 1 lettera h) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, la riduzione d'imposta prevista per i fabbricati o le unità immobiliari si applica unicamente alle unità immobiliari per le quali esiste una inutilizzabilità strutturale permanente e precisamente nei seguenti casi:
  1. degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e così via) superabile soltanto con i seguenti interventi di recupero edilizio:
    - interventi di recupero a norma degli articoli 64, 65, 69, 70, 71, della L.R. 52/91;
    - interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 68 della legge regionale 52/91, limitatamente a quelli previsti nella lettera b) (sostituzione di uno o alcuni dei solai interpiano) e nella lettera f) (sostituzione dei solai di copertura).
  2. fabbricati dichiarati antigienici con provvedimento della A.S.S. competente.
  3. fabbricati dichiarati pericolanti per carenze strutturali, con perizia di un tecnico abilitato, anche nel caso in cui le stesse siano superabili con gli interventi di cui all'art. 68 della L.R. 52/91.
    - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

- b) strutture verticali (muri perimetrali e di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria etc.);

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1 .1968, n. 15.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

## **Articolo 5**

### **Modalità di versamento**

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera I), del D.Lgs. 446/97, i versamenti 10 effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

## **Articolo 6**

### **Dichiarazione o denuncia e comunicazione**

- 1. E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, stabilito dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992
- 2. In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di immobili o modificazione dei medesimi o di soggettività passiva relativa agli stessi, il contribuente a tenuto a darne comunicazione al Comune.
- 3. La comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, la quale può essere congiunta per tutti i contitolari, deve essere redatta su apposito modulo, predisposto e messo a disposizione dal Comune, e deve essere presentata, anche a mezzo posta, entro sessanta (60) giorni dal giorno in cui si è verificato il presupposto o il fatto oggetto della comunicazione medesima (ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui si è verificata la modificazione).
- 4. La comunicazione, che non è soggetta a particolari obblighi di forma, contiene l'individuazione:
  - dell'acquirente e del cedente del diritto reale sugli immobili, nonché dei soggetti interessati dalla modificazione della soggettività passiva;
  - dell'unità immobiliare oggetto della comunicazione stessa

## **Articolo 7**

### **Liquidazione ed accertamento**

1. L'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo, od ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata a/r, un unico atto di liquidazione ed accertamento del tributo od il maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

## **Articolo 8**

### **Gestione e riscossione**

Ai sensi dell'articolo 32 della Legge 142/90, così come peraltro richiamato dagli art. 52 e 59 D.Lgs 446/97, anche per l'ICI si può prevedere la gestione in una delle forme previste dall'articolo della Legge 142/90 appena richiamato.

## **Articolo 9**

### **Sanzioni**

1. L'omissione o tardività della comunicazione entro il termine di cui all'articolo 6, è punita, per ciascuna unità immobiliare, con una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1 .000.000 a carico di ciascuno dei soggetti obbligati.
2. In caso di omissioni o tardività del versamento dell'imposta il funzionario responsabile emette un avviso di accertamento motivato contenente l'indicazione dell'imposta da versare, gli interessi dovuti e le sanzioni per l'omissione o la tardività.

## **Articolo 10**

### **Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta**

1. Per il versamento dell'imposta, comprensiva di eventuali sanzioni ed interessi, superiore a € 258,23, il contribuente può chiedere il pagamento rateizzato dell'importo dovuto.
2. La rateizzazione, sulla quale si applicano gli interessi legali nella misura prevista per legge può essere concessa per un numero massimo di quattro rate da versare in un periodo non superiore ai 12 mesi.

## **Articolo 11**

### **Incentivi per il personale addetto**

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p), del D. Lgs. 446/97, l'Ente può individuare la quota parte del gettito dell'ICI da attribuire al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.)

## **Articolo 12**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento è applicabile con effetto dal 1° gennaio 1999.

## **Articolo 13**

### **Norme transitorie**

Per l'anno 1999 la dichiarazione comunque presentata utilizzando i modelli approvati dal Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del D.Lgs. 504/92, assolve all'obbligo di presentazione della comunicazione e viene pertanto considerata valida.